

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

L'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato accordo hanno inoltrato domanda, intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto a fianco di ciascuno indicato, i sottoscritti impiegati:

Sig. Riccardo Cametti - Capo Reparto - ha 51 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di anni 29 e mesi 6 e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto, di £. 113.363 mensili lordi per 16 mensilità, il predetto vorrebbe a fruire di una rendita vitalizia di £. 75.575 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della contribuzione annua. Effetto 1° ottobre 1953.

Sig. Davide Scattolini - Segretario - Ha 55 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di anni 30 e mesi 11 e possiede, quindi, i requisiti